



LINEE DI INDIRIZZO
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle scuole della Regione Puglia

Sommario

1. Gestione di caso Covid-19 in ambito scolastico.....	4
2. Segnalazione di un caso positivo a SARS-CoV-2	4
3. Individuazione dei "contatti scolastici"	4
4. Attivazione sorveglianza e attività di <i>testing</i> per i "contatti scolastici"	5
5. <i>Testing</i> per i "contatti scolastici"	6
6. Esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2.....	7
7. Obbligo di esibizione per rientro a scuola	7
8. Gestione del contatto scolastico positivo al test.....	7
9. Attività di sorveglianza epidemiologica scolastica	8
10. Ruolo dei Pediatri di Libera Scelta	8
11. Monitoraggio andamento epidemiologico in ambito scolastico	8
12. Adeguamento del sistema informativo regionale "IRIS"	8
Allegato 1 – Indicazioni standardizzate gestione contatti scolastici.....	9
Allegato 2 – Modello dichiarazione dirigente scolastico.....	12
Allegato 3 – Foglio elettronico per comunicazione contatti scolastici alla ASL.....	13
Allegato 4 – Flow chart.....	14
Allegato A – Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19.....	15
Allegato B – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia	16



1. Gestione di caso Covid-19 in ambito scolastico

In presenza di un caso positivo COVID-19 in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica sono di competenza dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali che, pertanto, devono:

- valutare lo stato di contatto di caso Covid-19;
- disporre le misure sanitarie consequenziali di isolamento e quarantena;
- definire le tempistiche per il rientro a scuola degli studenti e del personale scolastico.

Tali attività sono coordinate dal "Referente ASL Covid-19" di cui alla DGR n.131/2021 il quale avvalendosi del "Team di Operatori Sanitari Scolastici Covid-19" della ASL (TOSS Covid-19) e in stretta collaborazione con il Dirigente scolastico (o suo delegato) e con il Referente COVID-19 Scuola, dopo una attenta valutazione dell'eventuale esposizione, attiva la procedura di gestione dei contatti di caso Covid-19 in ambito scolastico, come di seguito descritta.

2. Segnalazione di un caso positivo a SARS-CoV-2

Il Dirigente scolastico (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio istituto scolastico, deve:

- a) informare "Referente ASL Covid-19" del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente della presenza del caso di positività o di possibili focolai;
- b) individuare i "contatti scolastici" e segnalarli, tramite il foglio elettronico allegato, al "Referente ASL Covid-19" del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, con le modalità di seguito indicate;
- c) sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza, per coloro che sono stati individuati come "contatti scolastici";
- d) trasmettere ai "contatti scolastici" nonché ai genitori/tutori degli studenti minorenni, le *indicazioni standardizzate* allegate alla presente circolare, utilizzando il "Registro elettronico di classe" o altri canali equivalenti;
- e) verificare, ai fini del rientro a scuola dei contatti a basso rischio, il possesso dell'attestazione di negatività del test eseguito "a tempo 0".

3. Individuazione dei "contatti scolastici"

Il Dirigente scolastico (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio istituto scolastico, individua i "contatti" del caso positivo, d'ora in poi denominati "contatti scolastici" e provvede contestualmente a darne segnalazione al "Referente ASL Covid-19" del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente mediante compilazione e trasmissione del foglio elettronico allegato alla presente circolare. La trasmissione avverrà all'indirizzo e-mail istituzionale indicato dal Referente ASL Covid-19.

In attesa della formalizzazione e dell'applicazione di eventuali misure specifiche, incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio, da parte del "Referente ASL Covid-19", il Dirigente scolastico trasmette le *indicazioni standardizzate*, allegate alla presente circolare, sia agli studenti sia ai



genitori/tutori di studenti minorenni sia al personale docente e non docente venuti a contatto con il “caso confermato” (caso positivo al test SARS-CoV-2).

Il Dirigente scolastico individua, quindi, come “contatti scolastici” del caso Covid-19 confermato:

- a) i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso Covid-19 confermato, per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia;
- b) i compagni di classe del caso Covid-19 confermato, per la scuola primaria e secondaria;
- c) il personale scolastico docente e non docente che ha svolto attività in presenza nello stesso ambiente del caso Covid-19 confermato.

Si sottolinea che, ai fini della procedura di *contact tracing*, devono essere presi in considerazione i contatti intervenuti **nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi** del caso Covid-19 confermato, oppure **nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo**, se il caso è asintomatico. È fatta salva la possibilità, per i Dipartimenti di Prevenzione, di estendere tale finestra temporale sulla base di specifiche valutazioni di rischio.

Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento del SISP/Dipartimento di Prevenzione competente, il Dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e a trasmettere loro le *indicazioni standardizzate*, contenenti le prime disposizioni da seguire.

Con riferimento alla circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11.08.2021, il SISP/Dipartimento di Prevenzione ha un ruolo decisivo nella valutazione del rischio e nella definizione di un **contatto ad alto e a basso rischio**.

Nei confronti di un contatto a **basso rischio** la quarantena è necessaria solo se la positività del caso in presenza di **variante Beta sospetta o confermata**.

4. Attivazione sorveglianza e attività di *testing* per i “contatti scolastici”

Il Referente ASL Covid-19, ricevuta la comunicazione a mezzo e-mail dal Referente scolastico Covid-19/Dirigente scolastico, procede alle attività di *contact tracing* sulla base dell’elenco dei contatti scolastici ricevuto ed effettua la valutazione del rischio epidemiologico e definisce il livello di esposizione individuale dei contatti scolastici (basso o alto rischio).

Il Dirigente dell’Istituto scolastico, in accordo con il Referente ASL Covid-19, dovrà produrre, rilasciare e sottoscrivere un documento nel quale dichiara che ricorrono le condizioni di cui alle circolari interministeriali prot. 50079 del 03.11.2021, prot. 1218 del 06.11.2021 e di cui alla presente circolare attuativa e che, pertanto, per finalità di sanità pubblica e di sorveglianza epidemiologica, deve essere eseguito un test antigenico rapido per la ricerca di SARS-CoV-2 in favore dei soggetti identificati come “contatto scolastico”. Tale test sarà gratuito e valido ai fini diagnostici (T0).

A tal fine, si dovrà utilizzare unicamente il modello denominato “Dichiarazione per esecuzione test antigenico rapido Sars-CoV-2 per finalità di sorveglianza in ambito scolastico” qui allegato.

L’interessata/o accompagnato/a, nel caso di minorenni, deve recarsi - entro 48 dal rilascio della dichiarazione di cui innanzi - presso uno dei soggetti abilitati dalla Regione Puglia all’esecuzione del test antigenico rapido SARS-CoV-2 ossia:

- Farmacia aperta al pubblico;
- Laboratorio di analisi pubblico o privato;
- Pediatra di Libera Scelta (PLS).



5. Testing per i "contatti scolastici"

Nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dell'insorgenza di nuovi casi Covid-19 e di focolai in ambiente scolastico, nonché come strumento di valutazione del livello di circolazione dell'infezione, anche asintomatica, da SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica, viene attivata una sorveglianza mediante *testing* sistematico e misure di quarantena.

I "contatti scolastici" individuati rientrano in una casistica riportata nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del documento tecnico, sulla base delle seguenti indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti in presenza di:

- un caso Covid-9 confermato **tra i bambini** frequentanti il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni;
- un caso Covid-9 confermato **tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici** (personale docente e non) afferenti al sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni;
- un caso Covid-9 confermato **tra gli studenti** frequentanti le scuole primarie e secondarie;
- un caso Covid-9 confermato **tra gli insegnanti/operatori scolastici** (personale docente e non) afferenti alle scuole primarie e secondarie.

I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un ulteriore test antigenico rapido che, data la natura di sanità pubblica e di contenimento del contagio da Covid-19, sarà gratuito e valido ai fini diagnostici, come previsto nelle tabelle sopra richiamate.

I contatti definiti dal Referente ASL Covid-19 come a **basso rischio**¹, se negativi al TO e in assenza delle condizioni che impongono l'obbligo di quarantena, potranno rientrare a scuola previa esibizione, al Dirigente Scolastico, di attestazione di negatività del suddetto test.

I contatti definiti dal Referente ASL Covid-19 come **ad alto rischio**², se negativi al TO, non potranno comunque rientrare a scuola fino ad esito negativo del test che sarà eseguito, secondo la tempistica prevista dalle circolari ministeriali e validata dal Dipartimento di Prevenzione, ai fini del rientro in comunità.

¹ Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;

- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio. (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0036254 del 11/08/2021)

² Per contatto ad alto rischio si intendono i contatti stretti di casi COVID-19 confermati, compresi i casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0036254 del 11/08/2021). I contatti stretti (esposizione ad alto rischio) sono identificati come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude letti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto. Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19. (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0018584 del 29/05/2020).



6. Esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2

Il soggetto erogatore (farmacia, laboratorio di analisi, pediatra di libera scelta) deve provvedere all'esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2 (T0) **solo previa** l'esibizione del modello di dichiarazione rilasciato dal Dirigente dell'Istituto Scolastico.

Gli ulteriori test saranno eseguiti previa emissione della richiesta informatizzata da parte del SISP/Dipartimento di Prevenzione prodotta mediante il sistema informativo regionale "IRIS".

I test antigenici rapidi per la ricerca del SARS-CoV-2 utilizzati da tutti i soggetti erogati, per le finalità di sorveglianza in ambito scolastico, dovranno avere le caratteristiche minime previste dalle circolari del Ministero della Salute, tra cui la prot. 0031400 del 29.09.2020, prot. 000705 del 08.01.2021 e prot. 0005616 del 15.02.2021 ossia una sensibilità $\geq 90\%$ e una specificità $\geq 97\%$ e, per le correlate finalità al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), dovranno risultare inseriti nell'elenco comune europeo³ dei test antigenici rapidi per COVID-19.

7. Obbligo di esibizione per rientro a scuola

Il soggetto individuato quale contatto a **basso rischio**, al fine del rientro a scuola, è tenuto a esibire al Dirigente dell'Istituto scolastico o suo delegato, l'attestato di **esito negativo** al test antigenico rapido (T0) per SARS-CoV-2.

Il soggetto interessato definito quale **contatto ad alto rischio**, al fine del rientro a scuola, è tenuto ad osservare il periodo di quarantena al termine del quale dovrà esibire al Dirigente dell'Istituto scolastico o suo delegato, l'attestato di **esito negativo** al test (TQ7 o TQ10) per SARS-CoV-2 che sarà eseguito, secondo la tempistica prevista dalle circolari ministeriali e validata dal Dipartimento di Prevenzione, ai fini del rientro in comunità.

Gli attestati di esito sono stampati e messi a disposizione dell'interessato da parte del soggetto erogatore e sono prodotti mediante il sistema informativo regionale "IRIS".

Per le fattispecie diverse da quelle disciplinate dalla sorveglianza scolastica, si dovranno utilizzare i fac simili (modello A e modello B) allegati alla presente circolare quale aggiornamento di quelli allegati alla DGR n.131/2021.

8. Gestione del contatto scolastico positivo al test

In caso di **esito positivo** al test antigenico rapido per SARS-CoV-2 (T0), eseguito e attestato con le modalità di cui innanzi, è **vietato il rientro a scuola da parte del soggetto**.

In questo caso, si dovrà osservare immediatamente **la quarantena con isolamento fiduciario**, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contenimento dei contagi da Covid-19.

Il SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente ovvero il "Referente ASL Covid-19" riceverà notifica, mediante la piattaforma di comunicazione multicanale regionale, dell'esistenza della positività riguardante un soggetto appartenente all'Istituto scolastico individuato.

Mediante le funzionalità del **sistema informativo regionale "IRIS"**, il "Referente ASL Covid-19" provvederà ad attivare gli interventi di sanità pubblica e di sorveglianza come previsti dalla circolare interministeriale prot. 50079 del 03.11.2021 e in accordo con il Dirigente dell'Istituto Scolastico/Referente COVID-19 Scuola.

³ https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-19_diagnostic_tests_en



9. Attività di sorveglianza epidemiologica scolastica

Si sottolinea che, in qualunque momento, gli operatori del TOSS Covid-19 della ASL territorialmente competente possono, in collaborazione con il "Referente scolastico COVID-19" e/o con il Dirigente scolastico, estendere le attività di sorveglianza anche a soggetti ulteriori rispetto al gruppo/classe interessato dall'insorgenza del caso confermato, sulla base delle indagini epidemiologiche svolte.

Inoltre, il Referente ASL Covid-19, mediante gli operatori del TOSS Covid-19, può, sulla base di valutazioni individuali del rischio, ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio e, quindi, necessitano di **quarantena**, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare.

Tutte le attività di contact tracing, le indagini epidemiologiche e i provvedimenti devono essere tempestivamente e compiutamente registrate nel sistema informativo regionale "IRIS" a cura degli operatori del TOSS Covid-19.

10. Ruolo dei Pediatri di Libera Scelta

Come previsto dall'Accordo regionale del 5.10.2021, i Pediatri di Libera Scelta partecipano alle attività di sorveglianza epidemiologica per il contenimento della circolazione del Covid-19 mediante esecuzione di test antigenici rapidi per la ricerca del SARS-CoV-2 per le seguenti finalità:

- a) accertamento del caso Covid-19, per propri assistiti paucisintomatici;
- b) rientro a scuola, per propri assistiti paucisintomatici;
- c) sorveglianza scolastica, per propri assistiti individuati quali "contatti scolastici" secondo quanto previsto dal presente documento.

L'esecuzione dei test antigenici rapidi SARS-CoV-2 potrà avvenire solo presso ambulatori medici in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni e linee di indirizzo nazionali e, comunque, nel rispetto delle misure di distanziamento e di contenimento del contagio previste dalle norme vigenti.

11. Monitoraggio andamento epidemiologico in ambito scolastico

Sulla base dei dati registrati nel sistema informativo regionale "IRIS" da parte degli erogatori dei test e da parte dei TOSS Covid-19/SISP dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, si procederà al monitoraggio con frequenza almeno settimanale dell'andamento epidemiologico nell'ambito scolastico.

12. Adeguamento del sistema informativo regionale "IRIS"

L'adeguamento del sistema "IRIS" ai contenuti della presente circolare dovrà avvenire **entro il 20.11.2021**.

Fino all'adeguamento del sistema "IRIS", le strutture coinvolte dovranno comunque effettuare la registrazione dei dati e produrre la documentazione utilizzando le attuali funzionalità.



Nota tecnica

Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Versione 28 ottobre 2021

Hanno collaborato alla stesura di questo documento:

Istituto Superiore di Sanità: Fortunato "Paolo" D'Ancona, Jessica Iera, Claudia Isonne, Adriano Grossi, Anna Teresa Palamara, Silvio Brusaferrò

Ministero della Salute: Giovanni Rezza, Francesco Maraglino, Anna Caraglia, Alessia D'Alisera, Andrea Siddu, Monica Sane Schepisi

Ministero dell'Istruzione: Jacopo Greco

Regioni: Francesca Russo (Regione Veneto), Michele Tonon (Regione Veneto), Petropulacos Kyriakoula (Regione Emilia-Romagna)

Considerazioni generali

Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuta opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità.

Sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 sia di competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni debbano essere intraprese dopo attenta valutazione dell'eventuale esposizione, le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi, nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il DdP. Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni di sanità pubblica, specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici).

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo al presente documento per l'avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico); in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l'utilizzo di mascherine, secondo le modalità previste dai protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei contatti in ambito scolastico potrà essere considerata a basso rischio, con l'introduzione di una strategia di "sorveglianza con testing" specifica.

Si ricorda che in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 la quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in presenza di variante Beta sospetta o confermata.

Indicazioni operative

Tenendo conto delle suddette considerazioni, si riportano di seguito le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione dei contatti di casi COVID-19, con le relative misure di sorveglianza con testing e quarantena, in ambito scolastico. Queste indicazioni sono applicabili nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – leFP).

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola.

1. In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili "contatti scolastici" del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del DdP. Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite.
2. I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa. La modalità di prescrizione di tali test seguirà l'organizzazione regionale. Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test.
 - a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
 - b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici
3. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola.
4. I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test.
5. Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività.

Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test.
6. Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il

caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare.

7. È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti scolastici COVID-19 e dei Dirigenti Scolastici.
8. Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.
9. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.
10. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.
11. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).
12. Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.

Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.

In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell'11 agosto 2021.

Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutate in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica.

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, TQ10	
Educatori/insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP.	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Educatori/Insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo.	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.	SI	SI, T5 SI, TQ10	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.